

Corpo forestale dello Stato
Ispettorato generale
Servizio II – Divisione 6[^]

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI ITALIANI E REDAZIONE DEGLI ELENCHI

MEMORANDUM PER UN CORRETTO FLUSSO INFORMATIVO

Art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

Decreto 23 ottobre 2014

Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento



Corpo Forestale dello Stato

L'articolo 2 del Decreto 23 ottobre 2014 istituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, *l'elenco degli alberi monumentali d'Italia*, stabilendo che alla relativa gestione provveda centralmente il Corpo forestale dello Stato – Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II - Divisione 6^a, avente competenze in materia di monitoraggio ambientale.

Come noto, tale elenco nazionale si compone degli elenchi regionali di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che dalle Regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e composti dagli elenchi predisposti da tutti i Comuni del territorio nazionale sulla base di un censimento effettuato a livello comunale.

Tale censimento, da realizzarsi sotto il coordinamento delle Regioni ed entro il 31 luglio 2015, è effettuato mediante sia ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni fornite mediante apposita scheda (scheda di segnalazione comma 3, art.6 – allegato 2) da parte di cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato, Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (art 3, comma 2).

Al fine di garantire omogeneità di contenuti e comparabilità tra dati, il censimento comunale è condotto mediante adozione di una scheda di identificazione, predisposta ai sensi dell'art. 6, presente tra gli allegati tecnici del decreto stesso e disponibile in formato *excel* nella sezione "Alberi monumentali - Strumenti di lavoro" del sito web del Corpo forestale dello Stato www.corpoforestale.it.

L'art. 11 (comma 1) prevede che, a supporto dell'attività di censimento, i Comuni possano richiedere specifica collaborazione ai Comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali. Tale forma di collaborazione, sancita in ipotesi da apposita convenzione tra Regione e Ispettorato generale del CfS e successivamente, se del caso, confermata e dettagliata da specifico accordo operativo tra Regione e Comando regionale del CfS, tiene conto della capillare diffusione nel territorio, della conoscenza delle relative emergenze naturalistiche nonché della acquisita esperienza nelle attività di monitoraggio di quest'ultimo. Il supporto da parte delle strutture periferiche del CfS al lavoro di censimento, che rimane sempre e comunque di responsabilità dei Comuni, a cui spettano pertanto tutti gli adempimenti di ordine amministrativo, si potrà esprimere riguardo sia agli aspetti logistici che a quelli tecnici.

Nel caso la collaborazione sia volta alla compilazione delle schede di identificazione da parte dei Comandi provinciali, codeste strutture invieranno in forma cartacea e telematica l'elenco delle piante censite, corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, ai Comuni, in modo che gli stessi provvedano alla stesura della proposta da inviare alla Regione e alla notifica al proprietario.

Le attività di rilievo degli alberi monumentali presenti nell'ambito delle riserve naturali statali verranno svolte, in accordo con i Comuni amministrativamente competenti, dagli Uffici territoriali per la Biodiversità del Corpo forestale dello Stato competenti della relativa gestione.

Per quanto riguarda la redazione degli elenchi, l'art. 2 comma 3 stabilisce che entro il 31 dicembre 2015, le Regioni redigano gli elenchi validi per il territorio di competenza sulla base delle proposte provenienti dai Comuni.

Una volta effettuate le attività di censimento, infatti, i Comuni sono chiamati a trasmettere, per via telematica o cartacea, alla regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, affinché essa si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito (art. 7, comma 1)..

L'elenco comunale, che segue lo schema riportato in all.1 del Decreto e le indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 7, sarà corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale. Esso riporterà specifica evidenza sia degli elementi arborei per i quali risulti già apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni sia di quelli per i quali si intende proporre l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), e secondo l'iter previsto dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (art. 7, comma 4).

Le Regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, entro 90 giorni, provvederanno, tramite le strutture deputate, alla relativa istruttoria e decideranno sulle iscrizioni, elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico (art. 7, comma 1).

Qualora presso le Regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel Decreto (art. 3, comma 1).

Al fine della redazione dell'elenco regionale, le Regioni, sempre tramite apposito accordo operativo, potranno richiedere collaborazione al Corpo forestale dello Stato, il quale attraverso i propri Comandi regionali, fornirà il supporto tecnico scientifico relativo alla valutazione della monumentalità delle piante proposte dai comuni.

Una volta approntato, l'elenco regionale sarà trasmesso, in via telematica, unitamente a tutta la documentazione, al Servizio II - Divisione 6^a dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. Tale struttura, in modo tempestivo e previa verifica formale degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei criteri stabiliti, provvederà a redigere l'elenco *degli alberi monumentali di Italia*, sempre in formato elettronico, da pubblicarsi sul sito internet e tenersi aggiornato con cadenza almeno annuale. A tal ultimo fine le Regioni saranno tenute a comunicare al Corpo forestale dello Stato ogni eventuale variazione, non appena la stessa si verifichi.

Nel caso in cui l'elenco nazionale contenga elementi arborei per i quali risulti già formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, sarà cura delle Regioni inviare la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per permettere l'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante "Approvazione dello schema generale di convenzione con le Regioni ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio", pubblicato in gazzetta ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Ai fini di adempiere agli obblighi di trasparenza, inoltre, ogni Comune è obbligato a rendere noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo (art. 8, comma 1).

Fino al termine previsto per la conclusione delle attività di redazione degli elenchi regionali (31 dicembre 2015), quelli allo stesso livello già istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali sono fatti salvi (art. 2, comma 5).

Quanto sopra esposto è di seguito sintetizzato con indicazione delle competenze per singola amministrazione/soggetto giuridico e fisico:

SOGGETTI	ATTIVITA'	RIFERIMENTO
Cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato, Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Segnalano la presenza di alberi aventi caratteristiche di monumentalità inviando o consegnando al Comune la scheda di segnalazione (all. 2 del Decreto).	Art 3, comma 2 DM 23 ottobre 2014
COMUNE	Effettua il censimento degli alberi aventi caratteristiche di monumentalità, verificando le schede di segnalazione ricevute, acquisendo dalla Regione le informazioni già disponibili relative agli alberi censiti e iscritti in elenco ai sensi della normativa regionale, effettuando di iniziativa una ricognizione territoriale. In questa attività di censimento adotta la	Art. 3, comma 2 DM 23 ottobre 2014

	<p>scheda di identificazione di cui all'allegato n. 3 del Decreto.</p>	
	<p>Redige una proposta di elenco comunale (anche parziale) corredata delle schede di identificazione nonché del materiale documentale e fotografico in formato digitale e la invia telematicamente (o in forma cartacea se non dotato di strumenti atti) alla Regione. Tale elenco fornisce specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulti già apposto il vincolo ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., oltre a indicare quelli per i quali si intende proporre l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.</p>	<p>Art. 7 comma 1 e comma 4 DM 23 ottobre 2014</p>
	<p>Nel caso in cui gli alberi proposti siano di proprietà privata o di altri Enti notifica ai sensi di legge l'atto di proposta al proprietario.</p>	<p>Art. 9 comma 3 DM 23 ottobre 2014</p>
	<p>Una volta che l'albero proposto alla Regione sia da questo iscritto sia nell'elenco regionale che in quello nazionale, provvede a pubblicare la sua iscrizione all'albo pretorio comunale.</p>	<p>Art. 8 comma 1 DM 23 ottobre 2014</p>
	<p>Si impegna a comunicare alla Regione ogni modifica che si dovesse verificare nel numero e nello stato del proprio patrimonio arboreo monumentale, anche a seguito dell'esercizio delle proprie funzioni amministrative di tipo autorizzativo ai sensi dell'art. 7 della L. n. 10/2013.</p>	<p>Art. 9 comma 1 DM 23 ottobre 2014</p>
	<p>Se ritenuto opportuno, richiede alla Regione di avvalersi della collaborazione del Comando provinciale del CfS in modo tale che essa possa concordare con il Comando regionale il</p>	<p>Art. 11 comma 1 e schema di convenzione</p>

	supporto pianificato e programmato sulla base di un accordo operativo specifico.	
	Riceve e colleziona le schede di identificazione ricevute dagli Uffici Territoriali della Biodiversità del Corpo forestale dello Stato, in modo da redigere, sulla base delle informazioni acquisite, la proposta di elenco di cui all'art. 7 comma 1 da inviare alla Regione.	Schema di convenzione
	Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L. n.10/2013, rilascia specifica autorizzazione agli interventi di abbattimento e di modifica della chioma e dell'apparato radicale solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative e previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.	Art. 9 comma 1 DM 23 ottobre 2014
	Nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato. Predisponde, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.	Art. 9 comma 1 DM 23 ottobre 2014
	Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, del D.Lgs. n. 42/2004 o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139,	Art. 9 comma 2 DM 23 ottobre 2014


	comma 2 del medesimo decreto, rilascia, se sub-delegato dalla Regione, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.	
REGIONE	Coordina le attività censuarie dei Comuni e si relaziona, a livello centrale, con l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato – Servizio II - Div. 6 [^] con il quale stipula apposita convenzione, mentre a livello locale con il Comando regionale con il quale eventualmente si accorda per stabilire forme di collaborazione tra Comandi provinciali e Comuni o tra lo stesso e le strutture regionali competenti per ciò che attiene all'attività istruttoria delle proposte comunali.	Decreto MiPAAF n. 13141 del 19.12.2014 DCC n. 82/014/DVL del 23.12.2014 Schema di convenzione
	Fornisce ai Comuni, se disponibili, le informazioni relative agli alberi già iscritti nell'elenco regionale istituito ai sensi della normativa regionale, in modo da creare una base di lavoro per gli stessi.	Schema di convenzione
	Riceve e verifica, nei successivi 90 gg dalla ricezione, le proposte comunali circa la sussistenza dei requisiti di monumentalità degli alberi in esse presenti. Successivamente elabora il proprio elenco regionale in formato elettronico e lo invia telematicamente, insieme alla relativa documentazione, all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato – Servizio II - Div. 6 [^] entro il 31 dicembre 2015. Per tali adempimenti non è necessario un procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90.	Art. 7 comma 1 DM 23 ottobre 2014
	Si impegna a comunicare all'Ispettorato generale – Divisione 6 [^] ogni modifica che si dovesse verificare nel numero e	Art. 7 comma 5 DM 23 ottobre

	nello stato del proprio patrimonio arboreo monumentale, così come indicata dal Comune.	2014
	Nel caso in cui l'elenco contenga elementi arborei per i quali risulti già formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., invia relativa comunicazione e documentazione anche al MiBACT, per permettere l'aggiornamento della banca dati del SITAP, ai sensi del DM 26 maggio 2011.	Art. 7 comma 6 DM 23 ottobre 2014
	Attraverso il proprio Servizio fitosanitario collabora con il Comando provinciale del CfS ai fini del rilascio del parere nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di interventi di abbattimento e modifica degli apparati.	Art. 9 comma 1 DM 23 ottobre 2014
CORPO FORESTALE DELLO STATO- ISPETTORATO GENERALE – DIVISIONE 6[^]	Provvede alla gestione <i>dell'elenco nazionale degli alberi monumentali</i> istituito ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L. n. 10/2013, raccogliendo le informazioni contenute negli elenchi regionali, coordinando l'intero processo di catalogazione attraverso incontri con le Regioni, emanazione di direttive e protocolli, e gestendo le risorse finanziarie previste e messe a disposizione dalla L. n. 10/2013.	Art. 2 comma 1 DM 23 ottobre 2014
	Provvede alla pubblicazione dell'elenco nazionale nel sito web istituzionale, presso il quale provvede ad inserire ogni elemento utile all'attività di catalogazione sia dal punto di vista normativo che tecnico-amministrativo.	Art. 8 comma 2 DM 23 ottobre 2014
	Aggiorna l'elenco con cedenza almeno annuale, recependo da parte delle	Art. 7 comma 5 DM 23 ottobre

	Regioni ogni eventuale variazione non appena essa si verifichi.	2014
	Gestisce i fondi messi a disposizione dalla L. n. 10/2013 e ad esso assegnate al capitolo 7963 del Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della Biodiversità» dello stato di previsione della spesa del MiPAAF. Provvede, quindi, anche ad assegnare e trasferire alle Regioni, a titolo di contributo, parte delle risorse, attraverso apposite convenzioni.	Art. 12 comma 2 DM 23 ottobre 2014 Decreto MiPAAF n. 13141 del 19.12.2014
	Assicura al personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi regionali, coinvolte nella particolare attività, opportuni corsi di formazione e di addestramento, da effettuarsi a livello sia centrale che decentrato nonché, limitatamente al CFS, l'uso di strumentazione necessaria all'attività valutativa nell'ambito della formulazione dei pareri richiesti anche ai sensi del dell' art. 7, comma 4, della L. n. 10/2013.	Art. 11 comma 3 DM 23 ottobre 2014
	Fornisce le informazioni su ciascun bene monumentale iscritto in elenco anche per il tramite di una cartellonistica fissa, assicurando che la stessa abbia i requisiti standard previsti nell'allegato tecnico e che segua il formato di cui all'allegato 6 del Decreto.	Art. 10 comma 1 DM 23 ottobre 2014
CORPO FORESTALE DELLO STATO- COMANDO REGIONALE/PROVINCIALE	A supporto della attività di catalogazione, il CFS può prestare la propria collaborazione ai Comuni che la richiedano. Tale collaborazione, prestata dai Comandi provinciali del CFS può essere autorizzata solo attraverso appositi protocolli operativi tra il Comando regionale del CFS e la	Art. 11 comma 2 DM 23 ottobre 2014

	<p>Regione e si riferisce sia alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali che al lavoro istruttorio da compiersi a livello regionale in merito alle proposte comunali.</p>	
	<p>Partecipa alle commissioni istituite da ogni Regione ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs. n. 42/2008 e s.m.i. e deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'art. 136, nei casi in cui queste riguardino filari, alberate ed alberi monumentali.</p>	<p>Art. 11 comma 4 DM 23 ottobre 2014</p>
<p>CORPO FORESTALE DELLO STATO- COMANDO PROVINCIALE</p>	<p>Provvede ad effettuare controlli annuali su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne le condizioni vegetative e comunica ogni eventuale modifica riscontrata alla Regione e all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. Qualora gli esemplari censiti siano sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. comunica ogni eventuale modifica anche alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.</p>	<p>Art. 11 comma 2 DM 23 ottobre 2014</p>
	<p>In caso di attivazione dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all' art. 7, comma 3, della L. n. 10/2013, provvede per conto del MiPAAF, ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti, in questo coordinato dall'Ispettorato generale – Divisione 6[^] e dal Comando regionale del CfS.</p>	<p>Art. 11 comma 2 DM 23 ottobre 2014</p>
	<p>Eventualmente avvalendosi del Servizio</p>	<p>Art. 9 comma 1</p>

	<p>fitosanitario regionale, partecipa ai procedimenti amministrativi tesi al rilascio dell'autorizzazione comunale agli interventi consentiti di abbattimento e di modifica della chioma e dell'apparato radicale, esprimendo il proprio parere obbligatorio e vincolante.</p>	<p>DM 23 ottobre 2014</p>
--	--	---------------------------



Schema dei rapporti di competenza